Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a favore di Dottori Commercialisti che abbiano frequentato corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari nell'anno 2022/2023

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18/12/2024)

Art. 1- Beneficiari

È indetto un concorso, ai sensi degli artt. 53 e 55 del *Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC*, per l'attribuzione di borse di studio per frequenza a corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari, per complessivi Euro 70.000,00, a favore di Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell'anno di emanazione del bando e non titolari di trattamenti pensionistici.

Art. 2 – Tipologie ed importi del contributo

Le borse di studio di cui al precedente art. 1 sono erogate per l'anno di riferimento di cui al presente bando, per un importo massimo di Euro 2.500,00 ciascuna, o comunque sino alla concorrenza delle spese sostenute documentate, ove inferiori, relative alla quota di partecipazione ai corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari. Tale importo massimo è elevato a Euro 4.000,00 in caso in cui il corso universitario o il dottorato di ricerca o il master siano stati svolti all'estero.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

3.1- Requisiti di merito

Sono ammessi al concorso di cui al presente bando i soggetti di cui all'art. 1 che abbiano frequentato nell'anno accademico 2022/2023, corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari.

3.2 - Requisiti reddituali

Costituisce requisito di partecipazione al concorso l'appartenenza a nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno 2024 (produzione 2023), un reddito imponibile, non superiore a:

- Euro 41.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
- Euro 53.750,00 per nucleo familiare con due componenti;
- Euro 62.100,00 per nucleo familiare con tre componenti;
- Euro 68.150,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
- Euro 73.250,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
- Euro 76.800,00 per nucleo familiare con sei componenti;
- Euro 78.800,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti:

- Euro 74.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di dottore commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di dottore commercialista portatore di handicap.

Ai fini del presente bando, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme percepite dalla CNPADC a titolo di borsa di studio.

Per reddito imponibile si intendono tutti i redditi dichiarati soggetti a tassazione.

Per nucleo familiare si intende quello composto dallo studente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui lo studente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge anche se non convivente si considera facente parte del nucleo familiare.

3.3 - Ulteriori requisiti

I richiedenti la borsa di studio devono dichiarare di non avere beneficiato e non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati, in relazione ai risultati dei medesimi corsi universitari di laurea, dottorati di ricerca e master universitari.

L'erogazione della borsa di studio è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 dell'art. 43 del Regolamento Unitario.

Art. 4 - Termine di presentazione

La domanda deve essere presentata esclusivamente sul modulo allegato al presente bando ed inviata **entro il termine del 15/05/2025, a pena di inammissibilità**. Le domande presentate in data antecedente l'approvazione del presente bando di concorso da parte del Consiglio di Amministrazione sono dichiarate inammissibili.

Art. 5 - Documentazione

Le domande dovranno essere inviate alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, mediante PEC (servizio.supporto@pec.cnpadc.it) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo – Via Mantova, 1 – 00198 ROMA e dovranno essere corredate dei seguenti documenti e autocertificazioni redatti su modulistica predisposta dalla Cassa e allegata al presente Bando, a pena di inammissibilità:

1. autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;
2. copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente come definito al precedente art. 3.2;
3. copia integrale della eventuale sentenza di separazione o divorzio;
4. copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art. 1 della legge 15/10/1990 n. 295, come previsto dall'art. 4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattia invalidante;

5. autocertificazione relativa alla frequenza al corso universitario di laurea, dottorato di ricerca o master universitario, con indicazione del periodo in cui è stato svolto. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;
6. certificazione relativa all'entità della quota di partecipazione con ricevuta del pagamento effettuato;
7. documentazione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento del periodo all'estero;
8. documento d'identità del sottoscrittore della domanda e delle autocertificazioni in corso di validità, in cui siano ben visibili la data di rilascio e la data di scadenza.

In luogo delle autocertificazioni sopra descritte saranno considerati validi anche i certificati qualora contenenti le medesime informazioni previste nei moduli di autocertificazione predisposti dalla Cassa.
Nel caso in cui l'Università abbia sede legale in Stati non appartenenti all'Unione Europea dovrà essere inviato il certificato, in luogo dell'autocertificazione, contenente i medesimi dati previsti per l'autocertificazione rilasciato dall'Università stessa.

La documentazione rilasciata da Istituti esteri deve essere redatta in lingua italiana o se emessa in lingua straniera deve essere corredata di relativa traduzione.

Art. 6 - Graduatoria

Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare la graduatoria delle domande, che viene formata secondo il criterio di precedenza inversamente proporzionale all'entità della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente nell'anno 2024 (prodotti nell'anno 2023).

A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla più alta spesa sostenuta dal concorrente.

Art. 7 - Utilizzo disponibilità

Il Consiglio di Amministrazione tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, può ripartire le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie previste dai bandi.

Art. 8 – Autocertificazioni non veritiere

Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più autocertificazioni, allegate alla domanda di partecipazione al presente Bando, il dichiarante è escluso dalla partecipazione al Bando, decade dai benefici previsti e qualora li abbia già conseguiti, dovrà restituirli alla Cassa. Colui il quale ha presentato una o più autocertificazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi, aventi ad oggetto le Borse di Studio, che la Cassa pubblicherà nei due anni successivi a decorrere dall'assunzione dell'atto di esclusione e decadenza del dichiarante.